



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

Prot. n. 21522-1

Rimini, li 12 ottobre 2015

Al coordinamento soci di Anthea S.r.l.
tramite la Società Rimini Holding

Oggetto: atto di indirizzo alla Società in house Anthea S.r.l. in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci.

Premessa

Come è noto, l'art. 18, comma 2 bis nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 12 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo hanno l'obbligo di rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. La norma dispone che l'ente controllante debba emanare un proprio atto di indirizzo, definendo, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale e tenendo a tal fine conto del settore in cui ciascun soggetto partecipato opera.

La disposizione citata fa poi obbligo ai medesimi soggetti partecipati o controllati di recepire tali indirizzi con propri provvedimenti e nella contrattazione di secondo livello.

Sotto altro, ma collegato, profilo si deve poi osservare che con disposizioni legislative pressoché coeve (approvate con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147) il Legislatore si è preoccupato di disciplinare la ricollocazione delle eccedenze di personale eventualmente rilevate presso le Società controllate o partecipate attraverso appositi percorsi di mobilità.

Infatti, in base all'art. 1, commi 563 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), le società controllate dalle pubbliche amministrazioni possono realizzare, senza necessità del consenso dei lavoratori interessati processi di mobilità di personale.



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

Si evidenzia al riguardo che per espressa previsione legislativa, i predetti processi di mobilità sono funzionali, da un lato, al soddisfacimento del fabbisogno di personale e, dall'altro lato, al perseguimento delle finalità di cui ai commi 564 (esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi eventualmente esternalizzati, razionalizzazione delle spese e risanamento economico-finanziario della società) e 565 (rilevazione di eccedenze di personale funzionali e/o finanziarie, ovvero incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50 per cento rispetto alle spese correnti) del medesimo art. 1.

La norma precisa che è dovuta informazione *“alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato”*.

Coerentemente con le finalità di razionalizzazione della spesa di personale delle società pubbliche, la norma impone di esperire il tentativo di ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza in via preliminare, ovvero *“prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società”*.

Sullo svolgimento di tali adempimenti vigilano gli enti controllanti, i quali devono adottare appositi piani industriali e atti di indirizzo con la finalità di assorbire le potenziali eccedenze di personale ed, in ultima analisi, di collocare e distribuire il personale delle società partecipate in modo più equilibrato e razionale.

In proposito è appena il caso di osservare che le norme testé citate perseguono – in coerenza con analoghe disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni – la finalità di evitare il ricorso a nuove assunzioni, quando esiste personale, già in servizio presso le Società partecipate, che si trovi in situazione di eccedenza o esubero: e ciò in conseguenza di scelte aziendali della società stessa o di decisioni di politica industriale dell'Ente o degli Enti controllanti.

E' appena il caso di sottolineare come la puntuale attuazione degli obblighi sanciti a carico degli Enti controllanti e delle società partecipate dal citato art. 1, commi 563 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 favorisca ed agevoli anche la dismissione mediante alienazione delle quote di partecipazione dell'Ente locale o le procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle società partecipate (cfr. art. 1 citato, comma 568 bis).

Da ultimo si deve ricordare che in applicazione delle sopra richiamate disposizioni legislative, con propria disposizione in data 13 maggio 2015, prot. n. 106117 il sottoscritto formulava l'atto di indirizzo alle Società controllate o partecipate dal Comune.

Nondimeno, si ritiene che la natura in house della Società Anthea S.r.l. e la peculiarità del rapporto esistente con il Comune di Rimini richiedano l'adozione di



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

un atto di indirizzo specificamente rivolto alla Società stessa, che dovrà sovrapporsi e sostituire quello inviato alle altre Società partecipate.

Atto di indirizzo

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso si ritiene in questa fase di dover impartire alla Società in house Anthea S.r.l. un atto di indirizzo a contenuto generale, attraverso il quale garantire il rispetto delle disposizioni di Legge ed assicurare conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme, mantenendo nel contempo i livelli di servizio e gli standard di qualità raggiunti.

A tal fine, si dispone quanto segue:

- 1) Anthea S.r.l. deve assicurare nel corso dell'anno 2015 la riduzione della spesa di personale, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti da 3) a 5);
- 2) il risultato della riduzione della spesa di personale dovrà essere conseguito dalla Società nella propria autonomia organizzativa e negoziale, alternativamente o congiuntamente, attraverso la limitazione delle dinamiche occupazionali (blocco o limitazione del turn over del personale), ovvero attraverso il contenimento delle spese della contrattazione integrativa (contrattazione di secondo livello);
- 3) il presente atto di indirizzo fa in ogni caso salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, ivi compresi, ove esistenti, quelli relativi alla contrattazione integrativa (contrattazione di secondo livello);
- 4) il presente atto di indirizzo fa altresì salvi gli oneri economici derivanti dallo svolgimento di attività non programmabili, derivanti da eventi calamitosi, ovvero da eventi meteorologici di eccezionale intensità, ivi comprese le azioni previste dal piano neve;
- 5) nell'eventualità che gli enti soci affidassero nel corso dell'anno 2015 o negli anni successivi alla Società nuove attività o nuovi servizi in precedenza svolti dagli stessi enti o da altri soggetti ovvero potenziassero le attività o i servizi già affidati, la Società dovrà assicurare un miglioramento della produttività e dell'efficienza della gestione, contenendo l'incremento della spesa di personale e salvaguardandone l'incidenza media percentuale rispetto al valore della produzione ed evitando di consolidare trend di crescita del costo;
- 6) con riferimento alle dinamiche occupazionali, al pari delle altre Società partecipate o controllate dal Comune di Rimini, la Società è invitata a comunicare alla struttura organizzativa del Comune di Rimini che gestisce i rapporti con gli organismi partecipati (attualmente U.O. Organismi partecipati) almeno una volta all'anno entro il 30 giugno i seguenti dati:



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

- a) la rilevazione di eventuali eccedenze di personale in relazione alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 565 della Legge n. 147/2013 (eccedenze di personale funzionali o finanziarie, incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50 per cento rispetto alle spese correnti);
 - b) in caso di rilevazione di eccedenze di personale la comunicazione di cui al precedente punto a) dovrà indicare dettagliatamente le qualifiche di inquadramento del personale in eccedenza, il percorso scolastico e l'attività formativa, le mansioni svolte, l'inquadramento economico ed ogni altra informazione utile a favorirne la ricollocazione presso altre Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini;
 - c) l'esigenza di procedere ad assunzioni di nuovo personale, avendo cura, in tal caso, di indicare dettagliatamente le esigenze da soddisfare e le caratteristiche del personale da assumere e di verificare preliminarmente la possibilità di attingere alle eccedenze di personale eventualmente dichiarate dalle società partecipate direttamente o indirettamente dai Comuni soci;
 - d) la comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere data anche ove negativa.
- 7) Il presente atto di indirizzo sostituisce integralmente la precedente disposizione in data 13 maggio 2015, prot. n. 106117.

I contenuti e le prescrizioni del presente atto valgono per l'anno 2015, ma vengono fin da ora confermati anche per gli anni successivi, comunque fino all'emanazione di un nuovo atto di indirizzo.

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi